



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006113 - 02/12/2013 - USCITA/
Allegati : 0



FM/COO:af

Roma, - 2 DIC. 2013

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di VERBANIA
Via San Bernardino, 27
28922 Verbania Pallanza (VB)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 317/2013_Imposta di bollo

Con il quesito pervenuto in data 28 ottobre 2013 l'Ordine di Verbania chiede se debba essere apposta la marca da bollo di due euro sulle ricevute rilasciate a fronte del pagamento in contanti delle quote annuale di iscrizione.

In via preliminare occorre soffermarsi brevemente sulla natura giuridica del contributo annuale dovuto dagli iscritti ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. p) e 29 comma 1, lett. p) del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Come ribadito anche recentemente da autorevole giurisprudenza¹, il Consiglio è titolare di una vera e propria potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente per appartenere all'Ordine ed esercitare la professione. Il contributo annuale di iscrizione all'Albo, dunque, ha natura tributaria e le eventuali controversie concernenti il suo pagamento ricadono sotto la giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

A tale riguardo si fa presente che l'articolo 5 della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 esenta dal pagamento dell'imposta di bollo "Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente" nonché "Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione".

In conclusione, data la natura tributaria del contributo annuale di iscrizione, la quietanza rilasciata all'atto del versamento in contanti presso gli uffici dell'Ordine è esentata dall'applicazione dell'imposta di bollo per effetto dell'art. 5 della tabella allegato B, annessa al D.P.R. 642/1972.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

¹ Cassazione Civile Sezioni Unite Ord. n. 1782 del 26 gennaio 2011